



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Delibera n. 1594

SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. STEFANO SANTORELLI

IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTA la delibera OCF n. 465 del 12 febbraio 2013 recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Stefano Santorelli, nato a Milano (MI) il 7 ottobre 1987;

VISTA la nota del 16 settembre 2019 (prot. n. 66555 di pari data) con la quale Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Stefano Santorelli nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede;

VISTA la nota del 17 marzo 2020 (prot. n. 15183 di pari data) con cui Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha trasmesso all'Ufficio Vigilanza Albo ulteriori informazioni e documenti inerenti all'operato del Sig. Stefano Santorelli;



VISTA la nota del 7 settembre 2020 (prot. n. 40374/20), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Stefano Santorelli, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1 (già art. 107, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per non avere osservato i canoni di diligenza, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria violando la normativa interna dell'Intermediario mandante;
- art. 159, comma 7 (già art. 108, comma 7, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), per aver utilizzato i codici di accesso telematico relativi a rapporti di pertinenza dalla clientela;

RILEVATO che il Sig. Stefano Santorelli non si è avvalso della facoltà di presentare deduzioni scritte, né ha chiesto di poter essere sentito personalmente;

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza, trasmessa in data 28 gennaio 2021, con la quale l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Stefano Santorelli e ha formulato conseguenti proposte in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità della relativa sanzione;

RITENUTE conclusivamente accertate a carico del Sig. Stefano Santorelli le sopracitate violazioni degli articoli 158, comma 1 e 159, comma 7 del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari, (già art. 110, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;

- per la condotta relativa all'inosservanza delle regole generali di diligenza, correttezza e trasparenza, di cui all'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari (già art. 107, comma 1, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007) per aver violato gli obblighi previsti dalla normativa interna dell'Intermediario mandante e per la violazione consistente nell'utilizzo dei codici di accesso telematico relativi a rapporti di pertinenza della clientela



di cui all'art. 159, comma 7, del Regolamento Intermediari (già art. 108, comma 7, del previgente regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007), non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto, tra l'altro, della sua gravità che, nel caso di specie, risulta non irrilevante, considerato che:

- con riguardo al mancato rispetto, sotto un duplice profilo, degli obblighi previsti dalla normativa interna, tale violazione, da un lato, ha determinato lo svolgimento di attività in potenziale conflitto d'interessi e, dall'altro, si è sostanziata nel compimento, in un ampio arco temporale, di un considerevole numero di operazioni di investimento vietate dall'Intermediario;
- quanto all'utilizzo dei codici di accesso telematico, sebbene il loro ottenimento telefonico non ne abbia consentito un utilizzo continuativo ed incondizionato, tale violazione è stata posta in essere nei confronti di una pluralità di clienti, in relazione all'esecuzione di svariate operazioni e per rilevanti importi di denaro;
- le condotte poste in essere dal consulente, in ogni caso, non risultano aver arrecato alcun tipo di danno ai clienti coinvolti, la cui volontà non è stata in alcun modo alterata;
- con riguardo all'attività professionale svolta dal Sig. Stefano Santorelli, non risulta nessun reclamo né precedente a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le condotte in esame risultano imputabili quantomeno a titolo di colpa al Sig. Stefano Santorelli, il quale, tuttavia, nel ricostruire le proprie condotte nel corso delle verifiche svolte dall'Intermediario, ha tenuto un atteggiamento qualificabile come trasparente ed ampiamente collaborativo.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

DELIBERA

che il Sig. Stefano Santorelli, nato a Milano (MI) il 7 ottobre 1987, è sospeso dall'Albo unico dei consulenti finanziari per un periodo di un mese, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrenti dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, del TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.



Organismo di vigilanza
e tenuta dell'albo unico
dei Consulenti Finanziari

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 25 febbraio 2021

IL PRESIDENTE
Firmato digitalmente da
Carla Bedogni Rabitti